REGOLAMENTO (CEE) N. 1858/84 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1984

che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che ogni anno sia fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido destinato alla semina ; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati sulla base dei prezzi franco frontiera constatati durante le ultime tre campagne di commercializzazione, esclusi i prezzi anormalmente bassi ; che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prezzo di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera del granturco ibrido destinato alla semina (3), è opportuno prendere in considerazione solo i prezzi delle importazioni da paesi terzi rappresentative per quanto concerne la quantità e la qualità del prodotto ;

considerando che le importazioni di diversi tipi di granturco ibrido destinato alla semina di cui alla sottovoce 10.05 A IV (« altri ») della tariffa doganale comune non possono essere considerate rappresentative, data la loro entità estremamente ridotta ; che non si possono pertanto fissare prezzi di riferimento per questi tipi di granturco ;

considerando che il comitato di gestione per le sementi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina di cui alle sottovoci 10.05 A I, 10.05 A II e 10.05 A III della tariffa doganale comune sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 23.
(3) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi di riferimento
ex 10.05	Granturco :	
	A. ibrido, destinato alla semina (a) :	
	I. ibridi doppi e ibridi top cross	82
	II. ibridi a tre vie	97
	III. ibridi semplici	194

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.